

Codice A1814A

D.D. 13 maggio 2019, n. 1648

Revoca della D.D. n. 2369 del 02/08/2018 di approvazione dell'autorizzazione idraulica n. 1639 e autorizzazione idraulica n. 1679 per eseguire lavori di manutenzione idraulica mediante taglio vegetazione, ripristino sezione idraulica e consolidamento spondale del rio Verzenasco in Comune di Maranzana (AT). Richiedente: Comune di Maranzana (AT).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per quanto in premessa indicato:

di revocare la determinazione dirigenziale n. 2369 del 02/08/2018 citata come “Autorizzazione idraulica n. 1639 per eseguire lavori di manutenzione idraulica mediante taglio vegetazione, ripristino sezione idraulica e consolidamento spondale del rio Verzenasco in Comune di Maranzana (AT). Richiedente: Comune di Maranzana(AT)”;

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Maranzana (AT) ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica del rio di Verzenasco nella posizione e secondo le caratteristiche evidenziate negli elaborati di cui alla Perizia di Variante, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- i lavori dovranno essere eseguiti nell'area appartenente al Demanio idrico, individuata sugli elaborati progettuali, nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- al fine di evitare discontinuità delle sezioni idrauliche di deflusso, il ripristino dei tratti di sponda oggetto di cedimenti/riprofilatura, nonché la rimozione degli accumuli in alveo dovranno avvenire assicurando il raccordo con i profili dei tratti adiacenti non interessati dall'intervento;
- il muro costituente difesa spondale e la palificata in legno non dovranno in alcun modo costituire restringimento della sezione idraulica ed il paramento esterno dovrà raccordarsi ai profili esistenti;
- è vietato modificare l'altimetria delle sponde rispetto all'attuale piano campagna e lo stato dei luoghi;
- il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal regolamento 4/R approvato con D.P.G.R. in data 06/07/2015-in particolare art. 37 commi 5 e art. 37 bis);
 - a) è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario, al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
 - b) nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 2/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi privilegiare il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie presenti sulle sponde e la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- al termine dei lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e nelle aree demaniali, ripristinando lo stato dei luoghi;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo, non dovrà essere depositato sul ciglio di sponda in modo da modificare l'altimetria o lo stato dei luoghi, ma potrà essere utilizzato, ove necessario, per la colmatatura di depressioni in alveo o in sponda, in prossimità dell'intervento di cui trattasi; quello non riutilizzabile, dovrà essere trasportato ad impianto di smaltimento autorizzato;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- è a carico del richiedente l'onere relativo alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questo Settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua, pertanto codesta Amministrazione Comunale dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s. m e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle vigenti leggi in materia;
- il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in anni 1 (uno), tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20.09.2011 e s. m. e i. (silenzio selvicolturale dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, da richiedersi prima della scadenza, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero aver luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti, la data di inizio dei lavori (con anticipo di almeno 7 giorni) e la relativa ultimazione al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti ad Demanio idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;

Il soggetto autorizzato in ottemperanza al parere espresso dal Servizio Caccia e Pesca Antisofisticazioni Vitivinicole della Provincia di Asti con nota prot. n. 15726 del 06/07/2018 (ns. prot. n. 31127/A1814A del 06/07/2018) al termine dei lavori, dovrà adottare tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua.

Il Comune di Maranzana prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

In virtù dell'art. 23 del regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m. e i., della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e della L.R. n. 17 del 12/08/2013 –art. 18 ed Allegato A , la realizzazione delle opere di difesa spondale nonché l'intervento di manutenzione idraulica per ripristino della sezione di deflusso, non sono soggette a concessione demaniale né a pagamento del relativo canone.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dalla realizzazione dell'intervento.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Roberto CRIVELLI

I Funzionari estensori:
Ing. Giuseppe RICCA
Geom. Franca SIGLIANO